

STATUTO ORGANICO

DELLA

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

FONDAZIONE REVOLTELLA

IN

TRIESTE



TRIESTE

TIPOGRAFIA GIOV. BALESTRA

1894

CAPITOLO I.

Piano d'istruzione.

§ 1.

Il piano d'istruzione, da svilupparsi sia teoricamente che praticamente in corso biennale, riflette il campo di coltura delle scienze commerciali in modo da servire di complemento a ciò che si insegna nelle scuole medie commerciali, offrendo nello stesso tempo a quegli studenti che non provengono da scuole medie commerciali, l'occasione di acquistare durante il primo anno un tale corredo di cognizioni da essere al principio del secondo parificati agli altri; e questo piano d'istruzione comprende un insegnamento obbligatorio ed uno facoltativo.

§ 2.

L'insegnamento obbligatorio abbraccia il seguente gruppo di materie:

1. Economia politica esposta nei teoremi generali e nella loro applicazione.
2. La scienza delle finanze.
3. La statistica e le applicazioni alle diverse scienze sociali e biologiche.

4. La geografia commerciale e la storia del commercio in relazione colla storia della civiltà e colle risultanze economiche.

5. Introduzione sistematica all'insegnamento del diritto — Diritto commerciale, diritto marittimo, diritto cambiario, diritto di assicurazioni, diritto sulle borse ed operazioni di borsa, diritto concorsuale e diritto finanziario.

6. La esposizione dogmatica ed esegetica de' trattati di commercio internazionali.

7. La contabilità commerciale.

8. L'aritmetica commerciale e politica.

9. La merceologia generale e tecnologica.

10. La corrispondenza commerciale nelle diverse lingue.

11. La costituzione dello Stato ed i principî generali della sua amministrazione.

12. La lingua e letteratura italiana.

13. La lingua e letteratura tedesca.

§ 3.

L'insegnamento facoltativo abbraccia le materie seguenti:

1. La lingua inglese.

2. La lingua francese.

3. La lingua spagnuola.

4. La lingua neo-greca.

Sta in facoltà del Curatorio dell'Istituzione di ammettere lezioni straordinarie anche in altre materie e lingue importanti ai commerci triestini.

§ 4.

L'anno scolastico comincia col giorno 16 Settembre e si chiude verso la metà di Luglio.

§ 5.

L'orario da osservarsi nel premesso corso biennale sarà il seguente:

	I. Corso	II. Corso
1. Economia politica	3	2
2. Scienza delle finanze	—	1
3. Statistica	1	1
4. Geografia commerciale e storia del commercio	2	2
5. Diritto ecc.	5	5
6. Esposizione dei trattati ecc.	—	1
7. Contabilità	6	4
8. Aritmetica ecc.	2	2
9. Merceologia ecc.	3	4
10. Corrispondenza	2	2
11. Costituzione ecc.	—	2
12. Lingue e letteratura italiana	3	2
13. Lingua e letteratura tedesca	3	2
Totale ore settimanali	30	30
Materie facoltative	I. Corso	II. Corso
1. Lingua inglese	3	3
2. „ francese	3	3
3. „ spagnuola	2	2
4. „ neo-greca	2	2

§ 6.

Il Curatorio, sopra motivata proposta del Direttore, sentito il corpo insegnante, ha facoltà di modificare secondo le circostanze e le ritratte esperienze il premesso piano sì in quanto al numero delle materie da insegnarsi, come a quello delle rispettive ore settimanali, salvo l'ap-

provazione dell'Eccelso I. R. Governo. Inoltre, ove per largizioni delle Cittadine Rappresentanze o di privati, potesse avere a disposizione gli occorrenti mezzi pecuniari, può ampliare l'insegnamento coll'aggiunta di un altro corso annuale, per dare sempre più all'istituzione il carattere d'insegnamento commerciale universitario.

CAPITOLO II.

Lingua d'insegnamento.

§ 7.

La lingua d'insegnamento è l'italiana.

CAPITOLO III.

Direzione Superiore, Amministrazione e Rappresentanza dell'Istituzione.

§ 8.

L'Istituto è sottoposto ad un Curatorio che ne ha la suprema autorità direttiva ed amministrativa, ed è composto di sette membri. I membri del Curatorio sono nominati dal Consiglio della città, e due di loro almeno devono essere consiglieri municipali, due membri della Camera di Commercio, mentre gli altri tre possono non formar parte di queste due corporazioni.

Il Consiglio della città può demandare alla Camera di Commercio la nomina di tre membri, e precisamente dei due ad essa appartenenti e di uno fra quelli che possono non appartenere alle due corporazioni.

I membri del Curatorio restano in funzione per tre anni indipendentemente dal fatto che quelli eletti dal seno delle due corporazioni abbiano durante il triennio cessato

di farne parte, ed indipendentemente dalla durata in carica delle corporazioni stesse.

È riservata all'I. R. Governo la nomina di un Rappresentante stabile presso l'Istituzione per l'osservanza delle leggi.

§ 9.

Il Curatorio elegge dal suo seno e notifica tanto all'i. r. Luogotenenza quanto alle Rappresentanze della città e del commercio il proprio Presidente, il quale, in caso di assenza o d'impedimento, destina altro membro del Curatorio a far le sue veci.

Il Presidente firma per l'Istituzione nelle corrispondenze tanto pubbliche che private.

Per gli atti legali però occorre oltre alla sua firma quella di due altri membri del Curatorio.

§ 10.

Le sedute del Curatorio vengono indette dal Presidente, o per propria iniziativa od a ricerca di tre membri del Curatorio, e sono valide quando, previo invito a tutti i suoi membri, v'intervengano almeno quattro; e le deliberazioni vi si prendono a maggioranza assoluta di voti.

§ 11.

Il Presidente non vota se non per dirimere l'eventuale parità di voti. — Qualora egli giudichi una deliberazione contraria allo Statuto od alle vigenti prescrizioni, può sospenderla e riferire alle Autorità competenti per la rispettiva decisione.

Gli spetta inoltre il diritto di sospendere una deliberazione che egli ritenesse compromettente gli interessi dell'Istituzione, ed in tale caso la vertenza dovrà discutersi

dal Curatorio in altra tornata, e la nuova deliberazione per essere valida dovrà riportare il voto di almeno quattro fra i sette membri del Curatorio.

§ 12.

Il Direttore della scuola assiste di regola alle sedute del Curatorio ed anzi ne è il Relatore con voto consultivo. — Possono però, tanto il Presidente che il Curatorio, appoggiare a qualche altro membro delle relazioni speciali.

§ 13.

Al Curatorio è addetto un Segretario che si presta secondo i suoi ordini, e rispettivamente secondo quelli del Presidente nella corrispondenza colle Autorità, e coi privati; ha la cura dell' Archivio, coadiuva eziandio il Direttore negli uffici di cancelleria, e redige i protocolli delle sedute curatoriali. Per le sue prestazioni, d'altronde conciliabili con altro ufficio od occupazione, egli percepisce una annua remunerazione da stabilirsi dal Curatorio.

§ 14.

È di spettanza del Curatorio la nomina del Direttore, dei Professori e di altri addetti all'Istituzione.

Il Curatorio provvede inoltre all'incasso degli interessi provenienti dai capitali della Fondazione, nonchè alle nuove investiture e reinvestiture dei capitali medesimi, sempre a nome dell'Istituzione, previa però per quelle e per queste l'approvazione dell'Amministrazione Municipale.

Per cooperare al buon andamento della gestione economica dell'Istituzione può il Curatorio nominare un Economo Onorario, il quale prende parte alle sedute curatoriali e vi ha voto consultivo.

La Cassa del Curatorio è tenuta a due chiavi da affidarsi l'una ad un suo membro e l'altra all'Economo Onorario.

§ 15.

Alla fine di ogni anno il Curatorio fa rapporto tanto all'I. R. Luogotenenza, quanto alle Rappresentanze del Comune e del Commercio intorno all'andamento ed ai risultati dell'Istituzione.

CAPITOLO IV.

Della Direzione.

§ 16.

La condotta interna dell'Istituzione è affidata ad un Direttore, il quale dovrà ad un tempo insegnare egli stesso alcune delle più importanti materie del piano d'istruzione. — Il Direttore non può accettare altro impiego, deve esercitare il suo ufficio in consonanza al presente piano organico, ed in conformità alle prescrizioni di legge sussistenti per Superiori Istituti d'insegnamento. — Deve inoltre sorvegliare tutta intera l'istruzione, mantenere l'ordine e la disciplina, e disimpegnare la necessaria corrispondenza coi congiunti degli studiosi, circa i quali egli tiene altresì il catalogo di quelli che vengono accolti e di quelli che vengono esaminati.

Egli rassegna tratto tratto al Curatorio in rapporto scritto le sue osservazioni, e spiega quelle proposte che crede addecivoli.

Circa ai Professori che eventualmente non soddisfacessero ai loro doveri, o mancassero in punto di buoni costumi, il Direttore ha quegli stessi diritti, che competono

ai Direttori di pubblici Superiori Istituti d'insegnamento, fermo l'obbligo suo di farne rapporto al Curatorio.

Almeno una volta al mese egli convoca a regolare conferenza il corpo insegnante, libero a lui d'invitarvi eziandio i Docenti di materie facoltative.

Il protocollo di queste conferenze è tenuto da un membro del corpo insegnante, e viene sottoposto al Curatorio.

§ 17.

In caso di eventuale impedimento o di assenza del Direttore, le sue mansioni come tale vengono disimpegnate da un Professore addetto stabilmente all'Istituzione, ed in quanto all'insegnamento, o da questo o da qualche altro Professore destinato dal Curatorio.

Se un Professore è impedito di tenere le lezioni incumbentigli, provvede il Direttore alla sostituzione di lui; ma se l'impedimento dovesse durare oltre ad un mese, il Direttore ne fa rapporto al Curatorio perchè provveda all'ulteriore supplenza del Professore impedito.

CAPITOLO V.

Del corpo insegnante.

§ 18.

Il corpo insegnante è composto:

- a.* da Professori ordinari, nominati in via stabile;
- b.* da Professori straordinari, assunti temporariamente;
- c.* da eventuali Docenti per le materie facoltative.

I Professori ordinari non possono appartenere ad altro pubblico Istituto d'insegnamento a Trieste.

Sono Professori ordinari il Direttore ed almeno uno degli altri Professori.

§ 19.

È facoltativo al Curatorio di prescegliere pel conferimento dei posti dei Professori sì ordinari che straordinari la via del concorso, o di nominare direttamente persone di riconosciuta fama ed esperienza.

La proposta pel conferimento dei suddetti posti viene fatta dal Direttore.

La nomina del Direttore e dei Professori ordinari è soggetta all'approvazione ministeriale; quella degli straordinari e dei Docenti viene comunicata per notizia all'Ecelsa I. R. Luogotenenza,

§ 20.

Spetta all'I. R. Governo la nomina di uno speciale Ispettore Scolastico per la sorveglianza didattica nella scuola.

§ 21.

Tanto i Professori quanto i Docenti sono tenuti di porgere puntualmente per tutta la durata del corso scolastico l'insegnamento loro incombente sia con lezioni orali basate su opere classiche da segnalarsi agli alunni, sia con compiti in iscritto, e di tenere gli esami prescritti.

Ed in caso d'impedimento devono prevenirne a tempo il Direttore onde provveda.

§ 22.

Alla fine dell'anno scolastico Professori e Docenti fanno rapporto alla Direzione sui risultati della loro operosità, ed espongono ad un tempo ove occorra, le loro idee sopra cambiamenti e perfezionamenti relativi alle materie del rispettivo insegnamento, che loro apparisse opportuno d'introdurre.

§ 23.

Ad un Professore eletto dal Curatorio spetta la direzione e la sorveglianza della biblioteca. — Esso cura l'ordine, la conservazione e la consegna dei libri ai Professori ed agli studenti; propone, sentito il rispettivo Professore, l'acquisto dei libri, delle effemeridi e dei giornali scientifici; alla chiusa dell'anno presenta rapporto del suo operato al Curatorio.

Il Professore incaricato dell'insegnamento della merceologia ha la direzione e la sorveglianza delle collezioni scientifiche e dei campionarî, propone gli acquisti e fa de pari rapporto al Curatorio del suo operato.

CAPITOLO VI.

Degli onorarî del corpo insegnante.

§ 24.

Al Direttore è assegnato un annuo stipendio di fiorini 2500 — aumentabili dal Curatorio fino a 3000 — oltre il quartiere in natura nel locale dell'Istituzione, od un equivalente di annui f. 600.

Egli percepisce inoltre una quarta parte delle tasse.

§ 25.

I Professori ordinari ricevono l'onorario di fior. 1600 — aumentabili dal Curatorio sino a fiorini 2000. — L'onorario dei Professori straordinari viene fissato di volta in volta dal Curatorio.

I Professori tutti percepiscono pure una quarta parte delle tasse, mentre l'altra metà delle stesse è devoluta all'Istituzione.

Ai Docenti vengono rilasciate per intero le tasse da pagarsi dagli uditori delle loro lezioni senza alcun altro compenso, salvo speciali disposizioni prese di caso in caso dal Curatorio.

CAPITOLO VII.

Degli studenti.

§ 26.

Gli studenti si dividono in due classi:

- a. ordinari.
- b. straordinari.

I primi devono prender parte all'istruzione in tutte le materie obbligatorie (§ 2); i secondi hanno libera la scelta delle materie, nelle quali attinger vogliono l'insegnamento.

Qualora però uno studente ordinario possa all'iscrizione provare, con valido attestato o mediante un esame, di possedere in qualche materia obbligatoria una coltura tale che l'insegnamento della medesima riuscirebbe per lui una mera ripetizione, egli può, a sua domanda e dietro proposta del corpo insegnante, venire dal Curatorio dispensato dalla frequentazione di tale materia, senza perdere perciò la sua qualità di studente ordinario.

§ 27.

Per essere ammessi in qualità di studenti ordinari è necessario aver percorso con buon successo o gli studi commerciali in una scuola media commerciale (Accademia, Banco-Modello ecc.) avente diritto di pubblicità, ovvero assolto un pubblico Ginnasio, od una pubblica Scuola Reale Superiore.

Sull'ammissione quali studenti ordinari di quei giovani che avessero percorso all'estero gli studi all'uopo necessari, decide l'Eccelso I. R. Ministero, sopra proposta del Curatorio.

Sull'ammissione poi di studenti straordinari risolve di caso in caso il Direttore col corpo insegnante; il giovane però che vuole iscriversi come studente straordinario deve aver compiuto il 16° anno di età, e dimostrare un corrispondente grado di coltura.

§ 28.

L'anno scolastico nei due corsi comincia col giorno 16 di Settembre.

Le insinuazioni preventive e documentate vengono presentate alla Direzione nei giorni stabiliti, che saranno preannunziati con analoga pubblicazione nel foglio ufficiale della città, ed eventualmente in altri periodici da destinarsi dal Curatorio.

§ 29.

Gli studenti di entrambe le categorie ricevono una matricola sottoscritta dal Presidente del Curatorio e dal Direttore. — La matricola deve essere firmata ogni mese dal Professore, alle lezioni del quale lo studente si è

iscritto, e ciò in prova di regolare e diligente frequentazione.

Gli studenti sono tenuti a pagare all'atto dell'iscrizione fior. 10 per contributo alla biblioteca.

§ 30.

Gli studenti che non frequentano con diligenza tutte le lezioni, a cui sono iscritti, o si rendono colpevoli d'indisciplinatezza o mal costume, vengono puniti:

- 1) Col rimprovero da parte del Direttore;
- 2) Col rimprovero da parte del Direttore in presenza del corpo insegnante;
- 3) Coll'esclusione dalla scuola.

Quest'ultima pena viene, sopra proposta del corpo insegnante, inflitta dal Curatorio ed è portata a conoscenza dei genitori o del tutore dello studente escluso.

CAPITOLO VIII.

Tassa scolastica.

§ 31.

Gli allievi pertinenti al Comune di Trieste, sieno ordinari o straordinari, sono esenti dal pagamento della tassa scolastica; gli allievi pertinenti alle provincie del Litorale pagano l'annua tassa di f. 25, e quelli delle altre provincie dell'Impero o dell'estero la tassa di fiorini 50 all'anno.

Sta in facoltà del Curatorio di dispensare per titolo di povertà si dal pagamento della tassa scolastica che dal contributo alle spese della biblioteca.

CAPITOLO IX.

Esami e Certificati.

§ 32.

L'anno scolastico termina nella prima metà del mese di Luglio.

Gli studenti del I° corso ricevono alla fine dell'anno scolastico un attestato in cui sono segnate le note di progresso nelle singole materie d'insegnamento. — Quelli che non avessero riportato almeno la nota „sufficiente“ in tutte le materie, non possono essere promossi al II° Corso.

Se uno studente del I° Corso ha riportato in una, o tutt' al più in due materie la nota „insufficiente,“ la conferenza del corpo insegnante gli può accordare un esame di riparazione al principio del successivo anno scolastico; se però esso ha riportato la nota „insufficiente“ in più di due materie ripete il I° corso.

§ 33.

Alla fine del biennio viene assunto un esame assoluto da apposita Commissione Esaminatrice alla presenza del Presidente del Curatorio o di un suo membro, eventualmente di un delegato del Municipio e di uno della Camera di Commercio e d'Industria.

La Commissione Esaminatrice si compone del Direttore, del Professore esaminatore, di un altro Professore scelto dal Direttore, e dell'i. r. Ispettore Scolastico, che ne ha la presidenza.

§ 34.

I quesiti per gli esami in iscritto devono essere consegnati al Direttore dal relativo Professore almeno otto

giorni prima dell' esame, ed egli restituisce nel giorno stesso dell' esame in un piego suggellato al Professore, che lo assume, quelli fra i proposti quesiti che vennero da lui prescelti.

Nell' esame in iscritto devono essere presi in considerazione anche lo stile e la forma esterna dell' elaborato.

§ 35.

Gli elaborati in iscritto ed il risultato dell' esame orale danno la base per la classificazione, e questa è, dietro proposta del rispettivo esaminatore, determinata dalla Commissione Esaminatrice a maggioranza di voti.

Quegli studenti i quali avessero riportato la nota „insufficiente“ in una o tutt' al più in due materie, possono dal Curatorio, dietro proposta della Commissione Esaminatrice, venire ammessi ad un esame di riparazione nelle rispettive materie.

Gli studenti ordinari ricevono un attestato assolutorio, gli straordinari un attestato in cui viene indicata la loro qualità, e le loro prestazioni nelle materie da essi frequentate.

Studenti, i quali abbandonano l' Istituto nel corso dell' anno, non possono che ottenere nella matricola la conferma della frequentazione per la durata della medesima.

CAPITOLO X.

Delle Ferie.

§ 36.

Le ferie incominciano col dì 16 Luglio e durano sino a tutto il 15 Settembre di ogni anno.

CAPITOLO XI.

Degli Stipendî.

§ 37.

A distinti studenti, che hanno compiuto il biennio in quest'Istituto, vengono con gli annui fiorini 2000 a ciò destinati dal Testatore e prelevabili dai proventi della Fondazione accordati stipendî sino all'ammontare di annui fiorini mille per ogni stipendiato. Tali stipendî vengono ad istanza degli aspiranti, sopra proposta del corpo insegnante conferiti dal Curatorio per la durata di anni due, prolungabili per circostanze meritevoli di riguardo sino a tre. A pari meriti vengono preferiti i più bisognevoli.

§ 38.

Agli stipendiati corre l'obbligo di recarsi in quella piazza commerciale, che lor viene prescritta dal Curatorio e di applicarsi colà presso qualche Casa stabilitavi alla pratica delle cose commerciali. Pervenendo essi durante l'epoca che lor corre lo stipendio a funzioni salariate, lo stipendio cessa, o si diminuisce sino alla concorrenza del salario.

§ 39.

Può lo stipendio essere revocato, se il giovane non prosegue regolarmente la sua pratica istruzione, se si dà a mala vita, o se almeno due volte all'anno non rassegna al Curatorio una circostanziata relazione sulle esperienze da lui fatte in materia commerciale, nei rapporti, che sussistono, o che si potrebbero utilmente attivare fra la piazza nella quale fu destinato e Trieste.

Lo stipendio viene corrisposto in due rate semestrali anticipate, previa una dichiarazione da parte della casa commerciale presso la quale lo stipendiato è in pratica, confermato dall'Autorità Consolare Austro-Ungarica, che egli non percepisce alcun salario.

CAPITOLO XII.

Disposizioni generali.

§ 40.

L'Istituzione ha carattere di pubblica Scuola Superiore d'insegnamento commerciale, ed i certificati da essa rilasciati hanno l'eguale valore di quelli che vengono rilasciati da altri analoghi istituti aventi diritto di pubblicità.

Circa il servizio militare gli studenti ordinari di questa Scuola Superiore sono per legge ammessi senza altri esami al servizio volontario di un anno.

§ 41.

Ogni anno viene rassegnato all'I. R. Ministero dell'istruzione pel tramite dell'I. R. Luogotenenza esatto rapporto sull'andamento e sui risultati della Scuola.

§ 42.

Viene tenuto presso l'Istituzione un Libro d'onore, nel quale si registrano i nomi delle persone che in qualsiasi guisa si rendono specialmente benemerite dell'Istituzione medesima, prendendo principio dal suo fondatore **Pasquale Barone de Revoltella.**

§ 43.

L'iscrizione di onore viene concessa dal Curatorio purchè sorretta da 5 voti dei suoi membri.

CAPITOLO XIII.

Lezioni serali per addetti al Commercio.

§ 44.

Per agevolare una migliore istruzione tecnica alla gioventù addetta al commercio alla quale non è dato di poter procurarsi i benefizi di un corso regolare di studi superiori, possono, se i mezzi dell'Istituzione lo concedono, venir attivate, per alcune adeguate materie, delle lezioni serali secondo le norme di analogo regolamento.

Trieste, Maggio 1894.

*Il Curatorio della Scuola Superiore di Commercio,
Fondazione Revoltella.*



